



PROVINCIA DI POTENZA

Area Gare

PROCEDURA APERTA

Disciplinare di gara

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 28/03/2022 rettificata con la determinazione dirigenziale n. 112 del 5/07/2022 e della determinazione n.189 del 24.11.2022 del Comune di S. Fele nonché della Determinazione Dirigenziale N. 2818 del 12/12/2022 di questo Ufficio

RENDE NOTO

Che questo Ente intende esperire **PROCEDURA APERTA** per l'appalto del servizio: *“SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE (IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CANONE PATRIMONIALE) E CONTESTUALE PROROGA TECNICA NEL COMUNE DI S.FELE*

ENTE COMMITTENTE: Comune di S.Fele – Provincia di Potenza

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s. mm e ii , appreso definito come Codice dei Contratti.

La procedura è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. A tal fine, è possibile consultare la [Guida per la Registrazione la Portale](#), disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma e dell'invio dell'offerta, l'operatore economico può, inoltre, prendere visione della [“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”](#), disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le [“Regole di utilizzo della piattaforma telematica”](#) della Provincia di Potenza.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Help Desk Operatore economico”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in

SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE (IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CANONE PATRIMONIALE

cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.¹

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: (C.I.G.): 9533815107

CODICE CPV: 79940000-5

DESCRIZIONE:

- Oggetto del servizio è l'affidamento di supporto alla gestione ordinaria, delle procedure di accertamento e concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune (IMU, TaRi, TaSi, Imposta Comunale di sulla Pubblicità, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canone Patrimoniale.

TABELLA DI SINTESI DEL SERVIZIO

Affidamento delle procedure di accertamento e di concessione della riscossione coattiva delle entrate a soggetto abilitato, iscritto all'albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D. Lgs. N.446/97, nonché la gestione completa del contenzioso;

1. Le attività riguarderanno le seguenti entrate comunali:

- ⌚ Imposta Municipale Propria;
- ⌚ Tassa Rifiuti, comunque denominata;
- ⌚ Tassa sui Servizi Indivisibili fino al 31.12.2019;
- ⌚ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente (fino al 31.12.2020);
- ⌚ Imposta comunale sulla pubblicità (fino al 31.12.2020);
- ⌚ Canone Unico Patrimoniale di concessione ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L.160/2019.

2. Il servizio ha altresì per oggetto la gestione, in via esclusiva, delle attività propedeutiche alla riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie nonché delle entrate patrimoniali dell'Ente.

3. Per le attività di gestione ordinaria e di accertamento il servizio sarà di supporto agli uffici tributi; il servizio verrà svolto in concessione limitatamente all'attività di riscossione coattiva, che inizierà dall'invio del preavviso di avvio delle procedure coattive, per cui il concessionario subentra al Comune in tutti gli atti e i provvedimenti propri dell'Ente, ivi compreso il trasferimento allo stesso concessionario delle potestà pubblicistiche del Comune medesimo. Il concessionario, pertanto, emetterà gli atti necessari per la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, provvederà alla loro sottoscrizione, alla loro notifica e a tutte le incombenze a loro connesse e conseguenziali.

4. Le entrate di cui ai precedenti commi formano oggetto dell'attività anche se riferite ad anni precedenti la data di inizio della stessa nel caso in cui i termini di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, non siano decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento.

5. Sono comprese nell'attività richiesta tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie affinché la stessa sia compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dalla ditta affidataria e presentato in sede di gara.

6. Per la gestione del servizio l'affidatario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

1

SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE (IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CANONE PATRIMONIALE

DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

La durata dell'appalto è di anni tre a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. Il Servizio può essere prorogato per altri tre anni.

L'ammontare complessivo del presente appalto per l'intera durata viene stimato in complessivi:
€ 347.142,00 oltre IVA

MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

La spesa complessiva di 347.142,00, necessaria alla acquisizione del servizio è finanziata con fondi di Bilancio del Comune di San Fele

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, così come definiti dal comma 2 dell'art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti:

- Ordine generale

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- assenza in capo al concorrente le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (fatto salvo quanto appresso meglio specificato per i casi di cd. Self cleaning);
- insussistenza della specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012.;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 182/400/93 del 01/03/2000 ed in generale alle Determinazioni dell'ANAC.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 80 predetto l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 non sarà disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In particolare si considereranno estinti, ai sensi dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 del c.p.p. i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (Det Aut. Vig. 13 del 15/07/2003 e ss)

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. C del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espressa dall'ANAC (Linee Guida n. 6) e dalla giurisprudenza amministrativa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del Codice in qualunque momento della procedura si procederà all'esclusione dell'operatore economico, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 80 del Codice un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (self cleaning). Se questo Ente riterrà che le misure

adottate sono sufficienti, l'operatore economico non verrà escluso dalla procedura. Viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8 predetti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice le cause di esclusione previste dallo stesso non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla legge 356/92 o degli articoli 20 e 24 del d. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".

Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

- Idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice, per le attività oggetto del presente appalto;

b) Gestione della qualità (art. 87 del D. Lgs. 50/2016)

Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;

Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni

- capacità tecnico professionale (art 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016)

a) avere realizzato nel triennio 2019-2021 od avere in corso servizi di gestione in concessione e/o supporto alla riscossione ordinaria della TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU e/o TASI, servizi di gestione dell'accertamento TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU e/o TASI o servizi di gestione della riscossione coattiva dei tributi comunali, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi in almeno 3 (tre) Comuni, con popolazione pari o superiore 2.500 abitanti.

b) Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nel triennio 2019-2021;

c) Essere proprietari e/o licenziatari dei software di gestione dei tributi comunali;

d) Avere alle dipendenze almeno 1 (uno) Ufficiale della Riscossione di cui all'Art. 42 del D. Lgs. n.112/1999 assunto in rapporto di lavoro subordinato;

- capacità economico – finanziaria (art. 83 comma 1) lett. b) D. Lgs 50/2016)

a) Idonee referenze, di cui all'Allegato XVII Parte I lettera a) D. Lgs. 50/2016, rilasciate in data non anteriore al 31.12.2021 da almeno n° 2 istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all'articolo 41,

comma 1, lettera a), D. Lgs. n.385/1993 attestanti che l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità.

a) Fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio (2019 — 2021), non inferiore (voce A1 del Conto Economico) ad Euro 900.000,00 (novecentomila), per servizi nel settore tributi e servizi connessi;

c) Assenza di perdite di esercizio nel triennio 2019-2021;

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. e) del Codice possono partecipare anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del Codice.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituito o da costituirsi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e gli stessi dovranno essere in possesso del requisito di capacità di cui ai precedenti punti e) ed f) in proporzione alla parte di servizio da eseguire, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandante in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e quelli di cui ai punti 1,2 e 3 del presente articolo.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in un raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le modalità di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica del possesso dei relativi requisiti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella quota corrispondente

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b e c sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I Consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c) e 46 comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, ove consentito.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE, di cui all'art. 2 comma 3.2 della delibera dell'Autorità n 111 del 20/12/2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati l'amministrazione revocherà la proposta di aggiudicazione precedentemente effettuata, procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

A seguito della revoca della proposta di aggiudicazione l'amministrazione proporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ed avvierà i relativi controlli. L'amministrazione si riserva in ogni caso di verificare il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito di capacità tecnico professionale potrà essere fornita tramite una delle seguenti modalità:

- contratto originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure contratto originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia di una o più fatture, riferite al medesimo atto negoziale, il cui importo non sia inferiore a quello sopra richiesto, intestate al committente pubblico o privato, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, cui siano allegate le evidenze dei bonifici disposti dal committente, sempreché sia inequivocabilmente verificabile il collegamento tra i documenti contabili e i pagamenti ricevuti.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare unitamente ai suddetti certificati anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di imprese straniere appartenenti all'unione europea, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta norma, sino a 2 anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice, teso a garantire il miglior rapporto qualità prezzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Ente Provincia ha facoltà di non precedere all'aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti.

L'ordinazione del servizio sarà effettuata dopo la stipula del contratto.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Schema criteri per la valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI	DESCRIZIONE	Punti a disposizione
1 Modalità organizzative e gestionali per l'espletamento del servizio	2 Progetto di organizzazione del servizio, organizzazione del front e del back office – organizzazione del personale e delle procedure di lavoro, formazione del personale, stile di comunicazione con l'utenza	15
2 Sistema informativo	Sistema informativo, procedure informatiche che si intendono utilizzare	12
3 Tempistica di importazione e bonifica banca dati	Riduzione dei tempi per l'importazione e bonifica della banca dati rispetto ai tempi massimi indicati all'art. 6	15
4 Piano di recupero	Piano di recupero dell'evasione	17
5 Modalità e Caratteristiche della riscossione coattiva	Modalità e Caratteristiche della riscossione coattiva	5
6 Riservatezza dei dati raccolti	Riservatezza dei dati raccolti, certificazione di enti terzi	8
7 Possesso certificazioni	Attribuzione di n° 1 punto per il possesso di ciascuna certificazione come di seguito indicata Certificazione di qualità SA/8000; Certificazione di qualità conforme alle norme ISO 37001/2016; Certificazione UNI ISO 45001:2018	3
8 Proposte migliorative e servizi aggiuntivi	Proposte aggiuntive e/o migliorative del servizio rispetto a quelle richieste nel Capitolato, ritenute adeguate per le finalità di cui al presente affidamento	5
Totale punteggi	Criteri (1,2,3,4,5,6,7)	80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45/80 del punteggio relativo all'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, calcolata prima della riparametrazione

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente. I singoli coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI METODOLOGICI
Eccellente	1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La trattazione dei temi richiesti nell'offerta tecnica è più che completa ed esaustiva delle richieste
Ottimo	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con ottima rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta 13 Trattazione dei temi richiesti approssimativa e non completa in molti elementi. Si discosta dalle esigenze della Stazione Appaltante. alle esigenze della StazioneAppaltante.
Buono	0,7	Trattazione dei temi richiesti abbastanza completa, non totalmente esauriente ma appena esauriente o, pur esauriente, rispetto alle esigenze della stazione appaltante
Sufficiente	0,6	Trattazione dei temi richiesti sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante
Mediocre	0,5	Trattazione dei temi richiesti approssimativa e non completa in molti elementi. Si discosta dalle esigenze della Stazione Appaltante
Insufficiente	0,3	Trattazione dei temi richiesti insufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante

Non valutabile	0,0	Trattazione totalmente mancante o comunque per nulla rispondente alle richieste della stazione appaltante
----------------	-----	---

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

a) se $V(\max)_{pi} > 0$

b) se $V(\max)_{pi} = 0$ $V(a)_i = 0$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(\max)_{pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_i$ sarà il coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio $V(a)_i$ vengono poi moltiplicati per i relativi punteggi W_i

Per il calcolo del punteggio di valutazione tecnica si applicherà la seguente formula (Metodo aggregativo compensatore Linee guida Anac n.2)

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n W_i * V(a)_i$$

Dove:

$Pt(a)$ = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta —a—;

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento —i— (elencati nella tabella Criteri);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) relativo all'elemento —i— variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

La Commissione Giudicatrice valuta le offerte economiche assegnando un punteggio Massimo di 20 punti, applicando la seguente formula:

$$P_i = N \times (O_i / O_{min})$$

Dove:

P_i = Punteggio da assegnare al concorrente i-esimo

N = Punteggio Massimo attribuibile

O_{min} = Miglior Ribasso tra tutte le offerte presentate

O_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Gli aggi posti a base di gara sono fissati come appresso:

⌚ su riscossione volontaria dell'IMU: del 5,50% delle somme riscosse;

⌚ su riscossione volontaria della Tassa Rifiuti: aggio del 5,50% delle somme riscosse;

⌚ su riscossione volontaria del Canone Unico Patrimoniale: aggio del 15,50% delle somme riscosse;

⌚ su riscossione da attività di accertamento dell'elusione/evasione: aggio del 20,00% delle somme riscosse.

Ⓢ su riscossione coattiva: aggio supplementare del 12,00% delle somme riscosse in via coattiva, a seguito di notifica di avviso di liquidazione/accertamento.

Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso percentuale non potrà contenere un ribasso maggiore del 15,00% degli aggi posti a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito non saranno ritenute valide.

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica della offerta tecnica e di quella economica

Per le offerte anomale si procederà a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

L'ammissione alla gara delle offerte risultate anomale, è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante gli elementi che hanno inciso sulla formulazione delle stesse e, qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute sufficienti e valide a dimostrare la copertura dei costi dell'offerta formulata, **la Stazione Appaltante escluderà la ditta dalla gara.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC/email rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante" entro un congruo termine dalle stesse, si darà atto della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 52 predetto, la comunicazione orale sarà utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

Resta fermo tutto quanto previsto in merito all'informazione dei candidati e degli offerenti da parte dell'art. 76 del Codice.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara.
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Determinazione a contrarre n.54 del 28/03/2022 del Comune di S. Fele rettificata con determinazione n.112 del 5.07.2022 con allegati
- Determinazione n. 189 del 24.11.2022
- Elaborati del Progetto di Servizio

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura.

Sulla base di detta documentazione, il concorrente dovrà formulare la propria offerta.

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella Guida alla registrazione al portale, individua la presente procedura attraverso la voce "Elenco bandi di gara", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre il 16/01/2023 ore 12:00.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Leonardo Di Leo tel 0976/94611 int.218

Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Valentina Del Grosso

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO –

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando. A tal uopo si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- 1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e firmate digitalmente dal dichiarante;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati.

Questa stazione appaltante accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del Codice. Il modello di DGUE è allegato alla presente. Per la corretta compilazione del suddetto modello, si veda la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016, n. 3, Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016, pubblicato sulla GU n. 174 del 27/07/2016.

Si segnala che, poiché nel mese di Aprile 2019 la Commissione Europea ha dismesso il servizio gratuito di gestione del DGUE elettronico messo a disposizione degli Stati Membri, rimettendo ai singoli Stati la creazione del proprio sistema e considerato che lo stato italiano non ha ancora provveduto, per la gara in corso verrà fornito un modello di DGUE Editabile che il concorrente dovrà compilare, convertire in pdf, firmare digitalmente ed allegare alla documentazione di gara.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari oltre alla domanda di partecipazione in raggruppamento (allegata al presente bando), ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà compilare un proprio D.G.U.E. da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che nel caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili oltre alla domanda di partecipazione ad hoc allegata al presente bando presentata dal consorzio, i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno compilare un proprio D.G.U.E. elettronico da inserire all'interno della busta virtuale amministrativa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questo Ente assegnerà, tramite il Portale della Provincia di Potenza, al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili nei quali pertanto la stazione appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al bando e al presente disciplinare;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta tecnica o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- omessa indicazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei "propri costi della manodopera" e/o degli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del d. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti dal bando di gara o dal presente bando per la partecipazione alla procedura.
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.80 et similia (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).
- L'omesso o insufficiente versamento - qualora dovuto – del contributo in favore dell'A.N.A.C. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse **da quelle impartite dall'Autorità stessa**).
- **Nei casi di avvalimento, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 89, primo comma, ultimo periodo del Codice.**
- **La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto del R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive;**

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Data la particolare natura del servizio, non è ammesso il sub-appalto.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè € **6.942,84** costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso IBAN IT78N0542404297000000000074

La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti da leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. Lgs. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. Lgs. 58 del 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia dovrà:

- a) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- b) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese:

- **se non costituito la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;**
- **se costituito la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola impresa capogruppo.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%;
- qualora il concorrente sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'importo della garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui al primo capoverso;
- qualora il concorrente sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIENISO14001 l'importo della garanzia è ridotto del 20%;
- qualora il concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNIENISO14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS14067 l'importo della garanzia è ridotto del 15%;
- Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si fa presente che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle predette riduzioni il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni di qualità predette ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 contenente tutti i dati della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

È ammessa la presentazione della fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico, oppure, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 in copia su supporto cartaceo corredata da una dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate non costituirà immediata causa di esclusione dalla procedura, ma verrà soggetta a soccorso istruttorio per irregolarità non essenziale; se a seguito di richiesta istruttoria della stazione appaltante non si procederà alla produzione della cauzione mancante o di importo corretto, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

All'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, questo Ente provvederà contestualmente, nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di

gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € **35,00** ottemperando alle seguenti modalità di cui alle istruzioni operative in vigore dal 1° Gennaio 2020:

L'OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG. La "ricevuta pagamento" rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell'offerta.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Nel caso di:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- presentazione di ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando

si procederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2023

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” nell’Area personale;
- c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:

- 4) in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’amministrazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno e per quanto di propria competenza.

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora dell’invio della stessa.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta economica”, costituisce causa di esclusione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il plico telematico dovrà contenere:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta Tecnica
- C - Offerta economica

Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Pena l'esclusione, domanda di partecipazione, **in bollo**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura ed il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà inoltre:

- a. indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indicare le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c) attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- d) Dichiarare di aver preso visione degli elaborati costituenti il progetto di servizio;
- e) Dichiarare di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di conoscere i luoghi dove verrà effettuato il servizio;

- f) Dichiarare di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto di cui si accettano tutte le clausole;
- g) di non incorrere in alcune delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii;
- h) dichiarare di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012;
- i) Dichiarare di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici".
- l) Dichiarare di:
- essere iscritto al n.....all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n.446, con capitale sociale adeguato ai sensi di legge;
 - di essere in possesso di idonee referenze, rilasciate in data non anteriore al 31.12.2019 da almeno n.1 istituto di credito o intermediario autorizzato di cui all'art.41,c.1, lett.a) del D.lgs 385/1993 attestante che l'operatore economico ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità;
 - di essere in possesso di un fatturato globale di impresa, IVA esclusa, riferito all'ultimo triennio (2019-2021) il cui fatturato minimo non è inferiore ad un importo pari ad €.....;
 - di essere in possesso di un fatturato specifico, IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti all'invio del presente bando sulla GUCE pari almeno ad € 900.000,00, per servizi nel settore tributi e servizi connessi;
 - l'assenza di perdite di esercizio nel triennio 2019/2021;
 - di possedere la certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO9001/2015 riferita al settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;
 - di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
 - di avere realizzato nel triennio 2019-2021 od avere in corso servizi di supporto alla riscossione ordinaria della TaRSU e/o TaReS e/o TaRi e/o IMu e/o TaSI, servizi di gestione dell'accertamento TaRSU e/o TaReS e/o TaRi e/o IMu e/o TaSI o servizi di gestione della riscossione coattiva dei suddetti tributi, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi in almeno 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti.
 - L'Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nel triennio 2019-2021;
 - Di essere proprietari e/o licenziatari di software di gestione dei tributi comunali;
 - Avere alle dipendenze almeno 1 (uno) Agente della Riscossione di cui all'Art. 42 del D.Lgs. n.112/1999 assunto in rapporto di lavoro subordinato;
 - Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;
 - Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni

Si fa presente che in caso di domanda di partecipazione priva della relativa marca da bollo da euro 16,00 questa Stazione Appaltante, d'ufficio, segnalerà tempestivamente

l'evasione della relativa imposta all'ufficio del Registro territorialmente competente per l'adozione dei provvedimento

2. Pena l'esclusione, DGUE compilato secondo le istruzioni contenute a pag. 7 del presente disciplinare.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo DGUE, Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio

Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, il DGUE deve essere prodotto a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nel caso di avvalimento anche l'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre il D.G.U.E. elettronico così come stabilito nel successivo punto relativo all'avvalimento.

N.B. Il D.G.U.E. deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma.

3) (solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in nome Collettivo e dalla Società in Accomandita Semplice) - Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale attesti la composizione societaria dell'impresa, indicando, in particolare, il capitale sociale, la ripartizione delle quote di proprietà e ed i dati anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote;

4) Pena l'esclusione, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, effettuata dal titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali attestano l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 al comma 2 ed al comma 5 lett. L dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

Si fa presente che il firmatario dell'istanza di partecipazione può in alternativa alla dichiarazione resa dai soggetti di cui sopra, dichiarare "per quanto a propria conoscenza" che non ricorrono nei confronti dei soggetti di cui sopra le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. L dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016

5) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome

collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

b) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti, indichi i nominativi, i dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e dichiarare che nei loro confronti non siano stati emessi sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice;

c) Ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti e siano stati pronunciati sentenze o decreti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 80 del Codice, indichi i nominativi, dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati e dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

6) Pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/00, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nel Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di cui è in possesso il concorrente ovvero nell'equivalente certificazione di iscrizione ai registri professionali o commerciali del proprio stato, se trattasi di concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia;

7) Documento comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria provvisoria, così come previsto dalla voce **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE** della presente lettera di invito;

8) Pena l'esclusione, documento comprovante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale documento non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

9) Nel caso di ricorso all'A.T.I.:

a) se non ancora riunita formalmente, la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve specificare il tipo la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita - e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

b) se già riunita formalmente, dovrà produrre l'atto notarile di cui alla lettera a). In tale caso la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento potrà essere sottoscritta esclusivamente da i rappresentanti legali della capogruppo;

Le imprese mandanti, sono tenute, **a pena di esclusione**, ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo il DGUE di cui al punto 2 e la documentazione richiesta ai punti: **1-3-4-5-6**

10) Nel caso di partecipazione da parte di consorzio lo stesso dovrà produrre, pena l'esclusione::

a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione del soggetto esecutore. Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l'esclusione, l'impresa esecutrice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- a) DGUE,
- b) documento di cui al precedente punto 3);
- c) documento di cui al precedente punto 4);
- d) documento di cui al precedente punti 5);
- e) documento di cui al precedente punto 6);

11) "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ai sensi dell'art. 2 del della Deliberazione della stessa n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

12) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 35,00 di cui al paragrafo PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' della presente lettera di invito.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti l'impresa ausiliata (concorrente), pena l'esclusione, dovrà, inoltre, presentare i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione attestante il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria, del requisito di cui intende avvalersi
- c) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.;

- d) una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) DGUE impresa ausiliaria
- f) documentazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e contenente quanto prescritto dai punti:
 - a) 3 della voce documentazione amministrativa
 - b) 4 della voce documentazione amministrativa
 - c) 5 della voce documentazione amministrativa
 - d) 6 della voce documentazione amministrativa

CONTENUTO DELLA BUSTA “B – “OFFERTA TECNICA”

NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” DEVE ESSERE CONTENUTA, PENA L'ESCLUSIONE, IL SEGUENTE DOCUMENTO:

- Relazione tecnica relativa agli elementi di valutazione ed ai relativi subelementi che dovrà essere prodotta in formato cartaceo e che non potrà superare il numero di 20 facciate. Le facciate dovranno essere di formato A4, con un massimo di 40 righe per facciata. Non saranno valutate le facciate e/o righe in più rispetto a quelle richieste.

I concorrenti devono specificare e motivare, inoltre, se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera della riservatezza dell'impresa, per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

Si precisa che l'offerta tecnica non dovrà, pena l'esclusione, contenere alcun riferimento di tipo economico.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio, l'offerta e le correzioni possono essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C – “OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- a) **Offerta economica**, redatta secondo il modulo fac simile allegato espressa mediante percentuale di ribasso unico ed indifferenziato da applicare sulla base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza.

L' "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a.** ribasso percentuale (troncamento senza arrotondamento dal terzo decimale in poi);
- b.** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa

SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE (IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CANONE PATRIMONIALE

dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Tutti gli importi dell'offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere prevale quest'ultimo.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

L'offerta economica e, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di ATI, consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

E' data facoltà alle Società partecipanti di presentare, contestualmente all'offerta, le spiegazioni di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016 che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di presunta anomalia di cui al predetto articolo.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

SVOLGIMENTO DELLA GARA e PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **Provincia di Potenza – Area Gare Piazza Mario Pagano – 85100 – Potenza** il giorno 23/01/2023 alle ore **09.30**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul Profilo del Committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della "[Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)".

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute di gara relative alla disamina della documentazione amministrativa ed alla apertura delle offerte tecniche verranno svolte da un apposito seggio composto dal Responsabile P.O. della U.O.S. Gare o da un suo delegato e da due componenti la predetta U.O.S.

La disamina e valutazione delle offerte tecniche e l'apertura e disamina delle offerte economiche, con relativa redazione di graduatoria degli offerenti e formulazione della proposta di aggiudicazione, verranno svolte da un'apposita Commissione tecnica nominata subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presidente di seggio verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata ed in particolare:

1. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, o procedere al soccorso istruttorio.;
2. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per l'esperienza dello stesso.

Immediatamente al termine delle verifiche di tipo amministrativo o se del caso una volta terminata la fase di soccorso istruttorio, il presidente di gara procederà all'apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche ed alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni meramente formali relative alle stesse. In seguito trasmetterà le offerte tecniche ammesse alla commissione, la quale in una o più sedute riservate procederà all'esame delle stesse ed all'assegnazione dei punteggi.

Con avviso pubblicato sul Portale si procederà all'indicazione della data prevista per la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

In tale seduta il Presidente della Commissione dopo aver dato lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti in gara sulle offerte tecniche provvederà all'apertura delle offerte economiche, a dar lettura

dei ribassi offerti da ciascun concorrente, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel bando, a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta

economica ed alla redazione della graduatoria definitiva delle offerte valide.

In seguito verificherà la sussistenza di offerte potenzialmente anomale in applicazione della soglia definita dall'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nei casi in cui si procede a tale verifica ai sensi della predetta norma.

- qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico superiore alla predetta soglia a proporre l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato dal RUP al Presidente della Commissione, il quale, riaperta la seduta pubblica, proporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente

primo in graduatoria, qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso

dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in

graduatoria.

In seguito si redigerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE:

TAR BASILICATA – Via Rosica, 89 – 85100 – Potenza. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del Codice. Restano comunque valide le regole ed i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del Codice

MOTIVI DI ESCLUSIONE: costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara, la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti indicati dai punti 1 a 9 del

paragrafo "Documentazione Amministrativa", ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato in sede di gara ovvero sulla base di successivi riscontri

effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze dell'AVCPASS o di altre

banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc.

- la mancata accettazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia

di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici"

- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui alle normative ivi in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni

di partecipazione alla gara, e segnatamente:

- in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n.45 e n.48, dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni

di tipo orizzontale e di quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di

tipo verticale (a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi);

- la mancata costituzione, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della cauzione

provvisoria;

- la cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art.93, comma 4, del Codice ovvero prestata con modalità non consentite (art.93, comma 3, del Codice, fatta salva in ogni caso l'applicazione del paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara. Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale (fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto - c.d.

“scostamento” - di estrema tenuità (lievissima entità) rispetto all'importo richiesto) la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo Insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. N.B.: E' considerata ad esempio di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato. E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (Il possesso potrà essere desunto dalla S.A. anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara).

- La mancanza del documento, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.93, c.8 (micro, piccole e medie imprese), da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (l' impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa), fatta salva in ogni caso l'applicazione del paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara.

- nel caso in cui questa stazione appaltante accerti (sia mediante l' esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 21 5, lett. m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;

- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente Disciplinare di gara, della documentazione comprovante il possesso dei i requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (verifica a campione), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice;

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, nono comma, del Codice (e quindi in tutti i casi di “soccorso istruttorio”); Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo: Il mancato o tardivo riscontro ad eventuali chiarimenti richiesti in merito al subappalto; la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata affetta da irregolarità formali; la mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOe risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.

- fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara in quanto applicabile ai singoli casi di specie, la mancanza di almeno n.1 copia

fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive allegata o dell'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime;

- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

- l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta tecnica per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;

- nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE;

- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da

parte del legale rappresentante del capogruppo;

- nel caso che l'offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, la mancata produzione della relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara);

- l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta economica per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;

- nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE;

nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte del legale rappresentante del capogruppo;

- nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, la mancata produzione della relativa procura (fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo sul SOCCORSO ISTRUTTORIO del presente bando di gara);

- la mancata redazione dell'offerta economica secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Offerta economica";

- la mancata presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 97 comma 5 del Codice eventualmente richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa appaltatrice è tenuta, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010, ad utilizzare per la liquidazione delle commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche e società Poste Italiane S.p.a.

Il pagamento delle fatture, pertanto, deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale che deve riportare il codice **CIG della presente gara**

TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI: I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE (IMU, TARI, TASI, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, CANONE PATRIMONIALE

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati, che sarà il primo referente della raccolta e del trattamento dei dati in questione è il Dirigente dell'Ufficio Affari generali.

ALTRE INFORMAZIONI:

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 5 co. 2, pubblicato nella GURI n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo effettivo di pubblicazione verrà comunicato sulla base delle fatture presentate dai concessionari della pubblicità relativi a ciascun quotidiano. Nella medesima comunicazione si indicheranno anche gli estremi bancari e le modalità di rimborso. Presumibilmente lo stesso ammonta ad **€ 3.000,00**

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del DPR 955/82 e s.m.i.;

Il presente bando non vincola questo Ente né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Inoltre l'Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

La stazione appaltante effettuerà le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e sul possesso al momento dell'aggiudicazione dei requisiti generali e speciali da parte concorrente cui è stata proposta l'aggiudicazione e dal concorrente secondo classificato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sugli altri concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata ax la documentazione richiesta;

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta norma, sino a 2 anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente. Ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le Informazioni Antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Qualora l'aggiudicatario, salvi i casi di forza maggiore non faccia pervenire la documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine indicato dall'ufficio richiedente, o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dall'amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale in capo all'aggiudicatario, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Il Responsabile unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Leonardo Di Leo 0976/94611 int. 218

Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Valentina Del Grosso, TEL 0971417279

Le disposizioni del presente documento e del bando di gara integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'oneri..

Il Responsabile P.O

Dr.ssa Valentina Del Grosso

Allegati:

- Modello domanda di partecipazione operatore economico singolo

- Modello domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario
- Modello domanda di partecipazione consorzio stabile e consorzio di società cooperative
- DGUE
- Modello dichiarazione punto 3
- Modello dichiarazione punto 4
- Modello dichiarazione punto 5
- Modello offerta economica